
ORDINANZA N°11/05 FC

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO ED IL
COMANDANTE DEL PORTO DI SALERNO**

VISTO: il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

CONSIDERATO: che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

VISTA l'ordinanza 09/05 sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno;

VISTA l'ordinanza 01/05 sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno finalizzata ad integrare la disciplina dettata dall'ordinanza 11/04 fc, ormai abrogata in forza dell'ordinanza 09/05/fc;

RITENUTO opportuno confermare quanto disposto con l'ordinanza 1/05/fc procedendo alla modifica testuale mediante integrazione dell'art. 6 dell'ord. 09/05/fc;

VISTA: l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno n° 81/99, in particolare l'art. 6;

CONSIDERATO che ai fini della viabilità l'intero ambito portuale è considerato area operativa, come definita dalla predetta ordinanza 09/05 fc, e, pertanto, al suo interno non trovano applicazione le norme del vigente Codice della Strada e del corrispondente Regolamento di esecuzione e di attuazione, limitatamente alle disposizioni ivi rubricate sulla guida delle macchine operatrici portuali ed alla regolamentazione della circolazione delle stesse e norme collegate;

VISTI: l'art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione e l'art.8 comma 3 lettera h) della Legge 84/94;

ORDINANO

Art. 1)

L'art. 6 dell'ordinanza 09/05 sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno è integrato nei termini che seguono:

"Art.6

Prescrizioni per la circolazione all'interno del porto commerciale

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *omissis*

e) sulle strade di interconnessione gialle e verdi, come definite dall'art. 5, lettere b) e c) dell'ordinanza 09/05, sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno, è fatto divieto assoluto alle macchine operatrici portuali di transitare con carichi sospesi."

Art.2)

È abrogata l'ordinanza 01/05 sottoscritta congiuntamente dall'Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di Salerno.

Art. 3)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Salerno, 14 SET 2005

IL COMANDANTE

C.V.(CP) Oreste PALLOTTA
O. Palotta

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Bonavitacola
F. Bonavitacola